

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

CORTE DI CASSAZIONE; sez. I civile; ordinanza 16 gennaio 2023 n. 1107

Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. c/ A.A. Conf. App. Genova n. 1066/2020

Immagine creata con intelligenza artificiale – Arte digitale - Riconduzione ad un autore - Tutela attraverso il diritto d'autore – Necessità di accertamento del grado di creatività (art. 1 l. 633 del 1941)

Un'immagine creata con l'ausilio di un software può essere ricondotta ad un autore, che può rivendicare la paternità dell'opera in quanto rientrante nella cosiddetta «Arte digitale». Pertanto, anche in caso di utilizzo del software la creatività menzionata dall'art. 1 l. 633/1941, può essere riferita alla personale e individuale espressione appartenente alle categorie elencate nella suddetta norma e deve essere accertata di fatto, per verificare se e in qual misura il suaccennato utilizzo abbia assorbito l'apporto creativo dell'artista che se ne è avvalso.

La tutela del diritto d'autore di un'opera creata con l'intelligenza artificiale

Non constano precedenti nella giurisprudenza italiana. Sulla possibilità di far ricorso alla tutela del diritto d'autore anche con riferimento ad opere realizzate mediante l'intelligenza artificiale, si è pronunciata, sia pure incidentalmente, la cassazione con ordinanza n. 1107/2023. Al riguardo si è ritenuto che l'utilizzo di un software non porterebbe di per sé ad escludere la tutela autorale, poiché nel merito dovrebbe essere oggetto di valutazione l'effettivo tasso di creatività.

La questione rilevante (un'immagine digitale - elaborata da un software, nella forma, colori e dettagli, cioè tramite algoritmi matematici - rispetto alla quale risulti che il preteso autore abbia solamente scelto l'algoritmo da applicare - ed abbia poi approvato a posteriori il risultato generato dal computer - può essere comunque qualificata come «opera di ingegno» e attribuita ad un'idea creativa di un autore?), non è stata direttamente affrontata in quanto ritenuta inammissibile perché proposta solo nel giudizio di legittimità.

Ciononostante, la Suprema corte ha effettuato importanti considerazioni ed è giunta ad affermare che anche in caso di utilizzo di un software per generare un'immagine, la creatività menzionata dall'art. 1 l. 633/1941 si riferisce alla personale e individuale espressione appartenente alle categorie elencate nella summenzionata norma e che pertanto mediante l'accertamento di fatto è possibile valutare in qual misura il software abbia assorbito l'apporto creativo dell'artista che se ne è avvalso.

La controversia in oggetto era insorta fra una architetta - che aveva creato, con l'ausilio di un software un'immagine raffigurante un fiore - e la Rai, che aveva utilizzato tale immagine durante una trasmissione televisiva (in occasione del festival di Sanremo del 2016). I giudici di legittimità partendo dalla riconosciuta esigenza – affermata da giurisprudenza consolidata – che un'opera dell'ingegno debba avere protezione ai sensi dell'art. 1, l. 633/1941 purché in essa sia riscontrabile un atto «creativo», seppur minimo ma suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, hanno ritenuto che nella fattispecie l'immagine utilizzata non costituisse solo una mera riproduzione di un fiore, ma una sua rielaborazione, e che perciò fosse meritevole della tutela accordata dalla disciplina giuridica del diritto di autore.

Tale direzione sembrerebbe condivisa anche dal Senato della Repubblica che il 20 marzo 2025 ha approvato il disegno di legge n. 1146 «*Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale*». In particolare l'art. 25, recante disposizioni in materia di «*tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale*», prevede le seguenti modifiche all'art. 1, primo comma, della l. 633/1941: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno **umano** di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ***anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore***».

È evidente che il testo normativo ribadisce e pone l'accento sul dato secondo cui la tutela di qua si riferisce all'opera frutto della creatività umana. Orbene, qualora per la realizzazione dell'opera siano stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale, il problema consiste, come del resto affermato dalla cassazione nell'ordinanza in commento, nel

verificare concretamente la misura dell'apporto creativo umano e la sua incidenza sul risultato ottenuto. Con la conseguenza che in caso di esito positivo, cioè qualora vi sia il riconoscimento del contributo del lavoro intellettuale dell'autore, la relativa tutela potrà essere invocata.

Le questioni giuridiche che riguardano le opere realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sono dunque varie e complesse. In primo luogo, si è posto il problema dell'attribuzione della titolarità del diritto di autore: all'intelligenza artificiale stessa, all'utilizzatore del software o (addirittura) al creatore di quest'ultimo?

Preliminarmente, occorre comprendere se la sola creazione di un'opera da parte dell'intelligenza artificiale sia di per sé un requisito sufficiente per accedere alla tutela autoriale. In realtà, si ritiene che la realizzazione di un'opera rappresenti solo un presupposto, ma che sia necessario altresì un lavoro creativo riferibile ad una persona umana¹. Sia in ambito europeo che statunitense appare consolidato l'orientamento secondo cui un'opera di ingegno debba essere attribuita solo ad un essere umano, unico soggetto giuridicamente abilitato a tutelarla attraverso lo strumento del diritto d'autore (è stata quindi esclusa la tutela nel caso dell'intelligenza artificiale o, anche, di un animale²). In tale direzione si pone, come visto, anche il ddl 1146.

¹ V. IAIA, *La proprietà intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 2025, pagina 11.

² Per quanto riguarda le opere attribuibili ad animali, la Corte d'appello Californiana (9th Circuit) con la decisione emessa il 23.04.2018 numero 16-15469 concernente il caso *Naruto vs Slater* ha stabilito che non può essere considerato autore un essere non umano (nella fattispecie, un macaco) in quanto nel Copyright Act non c'è un riferimento ai diritti di Copyright degli animali e, pertanto, nessun fotografo potrebbe violare tale diritto. Tuttavia, è necessario ricordare dei casi in cui gli animali sono stati considerati «autori», come ad esempio nella vicenda di Congo, la scimmia pittrice degli anni '50 le cui opere vennero viste e collezionate anche da celebri pittori come Picasso, Dalì e Mirò (si veda al riguardo, <https://www.exibart.com/eventi/in-mostra-a-londra-i-quadri-di-congo-la-scimmia-pittrice-degli-anni-50/>). Ma non è stato l'unico: infatti si ricorda, altresì, il noto caso di Pierre Brassau (cfr., <https://rivistanatura.com/lincredibile-storia-di-pierre-brassau-scimpanze-davanguardia/>) e in tempi più moderni è diventata famosa la scrofa salvata dal macello, Pigcasso (cfr., <https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/la-storia-e-pigcasso-il-maiale-pittore-che-ha-venduto-quadri-per-un-milione-di-dollari/>).

Quanto alla dottrina, non sono mancate posizioni favorevoli al riconoscimento del diritto di autore ad un animale (Cfr. A. GUADAMUZ, *The monkey selfie: copyright lessons for originality in photographs and internet jurisdiction*, in *Internet Policy Review*, vol. 5, 2016).

A tal proposito si deve ricordare che l'Ufficio europeo dei brevetti, il 27 gennaio 2020³ si è pronunciato in merito affermando che l'intelligenza artificiale non è dotata dei requisiti per rivestire la qualifica di inventore⁴.

Anche il Copyright office americano, il 21.02.2023⁵, si è espresso in seguito ad una richiesta di deposito per la tutela di immagini generate dall'intelligenza artificiale. La richiesta era stata fatta da Kristina Kashtanova, autrice di *Zarya of the Dawn*⁶, opera scritta interamente da lei, ma composta da immagini create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, in particolare con Midjourney⁷. L'Ufficio ha accordato la tutela del testo, ma non delle immagini che sono state generate dall'intelligenza artificiale. Alla luce di questa vicenda, l'Ufficio statunitense, nell'aggiornare le linee guida sulla registrazione delle opere dell'ingegno, ha previsto l'obbligo di informare in caso di utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale nella creazione di opere che si intendano registrare con invito ad indicare quali parti siano state create con il contributo tecnologico e quali con l'apporto umano⁸.

Bisogna menzionare altresì il caso di Stephen Thaler poiché rappresenta un'importante indicazione dell'orientamento statunitense in quanto il Copyright Office e il Copyright Office Review Board⁹ hanno negato la protezione del Copyright sull'opera figurativa «*A Recent Entrance to Paradise*» generata dall'algoritmo «Creativity Machine» del richiedente

³ EPO, Decisione 27 gennaio 2020, n. 18275163 e EPO, Decisione 27 gennaio 2020, n. 18275174.

⁴ <https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-publishes-grounds-its-decision-refuse-two-patent-applications-naming-machine> .

⁵ In <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf> .

⁶ Fumetto ideato da Kristina Kashtanova che tratta la storia del personaggio Zarya.

⁷ Sviluppato da Stability AI, è un algoritmo di Intelligenza Artificiale che crea immagini da descrizioni testuali. La generazione delle immagini avviene in seguito all'immissione da parte degli utenti di istruzioni (prompt) al fine di ottenere il risultato desiderato. Tuttavia, il prodotto finale è imprevedibile, infatti, nella pronuncia de qua è stata rilevata una significativa distanza tra l'indicazione dell'utente e il risultato finale dell'algoritmo.

⁸ In <https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence> .

⁹ U.S. Copyright Review Board decisione del 14 febbraio 2022.

affermando che il fattore umano è un prerequisito essenziale per la tutela autoriale. Thaler, in quanto proprietario dell'algoritmo, riteneva di poter considerare lo strumento tecnologico come proprio «dipendente» e di conseguenza sé stesso come autore dell'opera¹⁰. Tuttavia, gli uffici hanno ritenuto che il concetto di work for hire potesse essere applicato esclusivamente ai rapporti di lavoro tra persone dotate di capacità giuridica. In seguito al rigetto della richiesta, ha adito la corte distrettuale della Columbia¹¹ chiedendo che l'opera venisse attribuita all'algoritmo e, a sostegno delle proprie ragioni, evidenziava inoltre che la Creativity Machine non ricevesse alcun prompt dal suo creatore, ma che si addestrasse in modo completamente autonomo sui dataset forniti, escludendo completamente l'essere umano. Ad ogni modo, anche la Corte distrettuale ha rigettato la domanda di Thaler motivando che un'opera per poter godere della protezione del diritto d'autore deve essere comunque ricondotta ad un essere umano. La decisione è stata nuovamente confermata nel 2025 dalla Corte d'Appello del circuito del Distretto di Columbia¹² che ha ribadito la possibilità di trovare tutela ai sensi del Copyright Act soltanto allorquando un'opera sia stata creata da un essere umano. Tuttavia, in conformità con il rapporto del Copyright office di gennaio 2025¹³, la Corte ha precisato che, se un essere umano utilizza strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare un'opera, il risultato ottenuto può ricevere protezione a condizione che ci sia stato un adeguato livello di

¹⁰ Interpretazione estensiva della clausola work for hire in base alla quale qualsiasi opera creativa realizzata dai dipendenti nello svolgimento della propria attività lavorativa, è automaticamente di proprietà del datore di lavoro. Parte della dottrina ritiene che possano essere considerati dei prestatori di lavoro anche gli algoritmi di intelligenza artificiale. Cfr. A. BRIDY, *Coding creativity: Copyright and the Artificial Intelligence Author*, in *Stanford Technology Law Review*, vol. 5, 2012, pagine 1-28.

¹¹ Decisione numero 22-1564 del 18 Agosto 2023.

¹² Decisione numero 23-5233 del 18 Marzo 2025.

¹³ U.S. Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence. Part 2: Copyrightability*, 2025. In tale rapporto è riscontrabile un'apertura nei confronti delle opere realizzate mediante i dispositivi di intelligenza artificiale in quanto si evince che è possibile far rientrare nella protezione autoriale dei lavori realizzati attraverso tali strumenti soltanto nel momento in cui sia riscontrabile un controllo umano nelle scelte creative, nella selezione e modifica dei risultati algoritmici.

intervento umano (nel caso in esame, l'algoritmo è stato indicato come unico autore dell'opera).

Occorre chiedersi quale sia l'utilità per una macchina di veder riconosciuto un diritto morale o materiale se effettivamente essa non ha desideri o ambizioni. L'obiettivo di Thaler di vedere riconosciuto lo status di autore ad un software dovrebbe essere disatteso per mero buonsenso. Molte volte sono state utilizzate come strumento le intelligenze artificiali. Ad esempio, un film di fantascienza sarebbe forse impensabile senza il supporto tecnologico avanzato, ma non per questo i nomi dei software utilizzati nella realizzazione di questo tipo di film devono essere inseriti nei titoli di coda come «coautori». E' opinione parzialmente diffusa che le macchine rimangano meri strumenti poiché hanno dei limiti che si attende vengano riconosciuti dalla società, dai giudici e dai legislatori¹⁴.

In controtendenza appare la giurisprudenza cinese. Il tribunale di Pechino, con sentenza del 27.11.2023, si è pronunciato nella vicenda che ha coinvolto il signor Li che aveva generato un'immagine attraverso un software denominato Stable Diffusion¹⁵ e il signor Liu che aveva utilizzato proprio quella immagine (rimuovendo la filigrana apposta dall'autore) in un articolo di poesia in un'altra piattaforma web senza chiedere alcuna autorizzazione. La sentenza cinese nel ricostruire la vicenda ha accertato che nel creare l'immagine attraverso l'intelligenza artificiale, Li avesse adoperato diversi prompt, infatti, in motivazione si legge che l'autore «*ha effettuato un certo grado di investimento intellettuale*» nella selezione dei testi di richiesta oltre che nell'impostazione dei parametri e nella progettazione della presentazione. Si è quindi ritenuto che l'originalità dell'immagine (e quindi l'apporto umano) fosse ricavabile dalle selezioni effettuate e dalla regolazione dei parametri al fine della creazione di un'immagine che riflettesse la scelta estetica e il giudizio personalizzato dell'autore.

¹⁴ L. BOLLA, *Intelligenza Artificiale generativa: le problematiche del diritto d'autore*, in *Altalex*, 2023.

¹⁵ Software creato dalla start up Stability AI, genera immagini di intelligenza artificiale attraverso istruzioni sotto forma di testo (prompt).

Probabilmente, la difforme valutazione rispetto a quanto sostenuto dall'orientamento statunitense, si deve alla circostanza che Midjourney è un algoritmo di intelligenza artificiale molto diverso da Stable Diffusion. Si deve, invero, rilevare che su Midjourney il numero di variabili per personalizzare il risultato è piuttosto ridotto rispetto a Stable Diffusion che invece presenta un grado di personalizzazione maggiore. In altri termini, il tribunale di Pechino ha rilevato che il software impiegato da Li deve essere considerato come uno strumento di creazione, pertanto, le immagini generate dallo stesso devono essere attribuite a chi ha effettuato le scelte creative e queste ultime sono meritevoli di protezione.

Ad ogni modo, bisogna tener presente che considerata la crescente capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di prendere decisioni autonome, in dottrina si discute sulla soggettività di queste applicazioni. Se si attribuisse soggettività all'intelligenza artificiale, la stessa dovrebbe rispondere degli eventuali danni cagionati alle persone fisiche. Inoltre, vista la notevole autonomia decisionale, imputare ipoteticamente la responsabilità agli sviluppatori o agli utenti potrebbe risultare ingiusto. Cionondimeno, è opportuno evidenziare che le intenzioni delle applicazioni di intelligenza artificiale per quanto possano essere indipendenti da quelle dei propri sviluppatori, sono al contempo necessariamente legate a quelle degli stessi. Tuttavia, secondo alcuni, se l'applicazione di intelligenza artificiale fosse cosciente, allora dovrebbe esserle riconosciuta soggettività e quindi, dovrebbe essere ritenuta responsabile dal punto di vista giuridico. Bisogna considerare che, qualora la stessa venisse considerata cosciente, sarebbe auspicabile pensare ad un nuovo modello di responsabilità, in quanto bisognerebbe ipotizzare non solo l'istituzione della figura di un rappresentante legale che gestisca le intenzioni dell'intelligenza artificiale ma anche la costituzione di un patrimonio autonomo in capo all'intelligenza artificiale che la renda in grado di rispondere degli eventuali danni dalla stessa cagionati. In tale ottica, il rischio in cui si potrebbe incorrere qualora venisse riconosciuta soggettività giuridica all'intelligenza artificiale potrebbe consistere nel nascondere una eventuale responsabilità delle persone fisiche¹⁶. Ad ogni buon conto, è necessario pensare ad una collaborazione

¹⁶ G. FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale. Quali regole?*, il Mulino, Bologna, 2024, pagina 32.

globale sia per la regolamentazione delle applicazioni di intelligenza artificiale che per l'eventuale attribuzione della soggettività giuridica. È opportuno, inoltre, considerare non soltanto le capacità tecniche delle stesse, ma anche le implicazioni etiche, sociali e giuridiche. Occorre rilevare che, nell'ipotesi del riconoscimento di una personalità giuridica, sarebbe auspicabile il coinvolgimento di esperti di diritto, tecnologia, etica e filosofia al fine di garantire che qualsiasi decisione presa sia nell'interesse dell'umanità e della società nel suo complesso¹⁷.

Ci si chiede, inoltre, se al di là del riconoscimento della personalità giuridica, si possa ipotizzare l'emaneazione di nuove forme di tutela per le opere create attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale, come ad esempio la previsione di nuove categorie di copyright che attribuiscono l'opera al titolare dell'algoritmo oppure alla creazione di registri di trasparenza che contengano le opere realizzate mediante l'intelligenza artificiale¹⁸. Il Copyright office nel report del 2025 non ritiene idonea una creazione di una tutela apposita per le opere create mediante l'intelligenza artificiale¹⁹.

In ogni caso, alla luce di quanto emerso nella valutazione delle pronunce citate, si può affermare che allo stato attuale, un'opera generata dall'intelligenza artificiale per essere tutelata dal diritto d'autore debba presentare concretamente una quantità sostanziale di lavoro intellettuale fornito dal soggetto che si è avvalso degli strumenti di intelligenza artificiale. Pertanto, se la tutela autorale non può essere rivendicata da parte di un essere non umano, l'intelligenza artificiale non ha diritto alla tutela delle proprie opere.

Bisogna, però, constatare che, se si seguisse sempre questo orientamento, ci potrebbero essere delle ripercussioni negative sulla creatività, l'innovazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie, in quanto ci sarebbe una minore propensione all'investimento nelle tecnologie di intelligenza artificiale, se si sancisse che il lavoro derivante da questi sistemi non possa

¹⁷ M. IASSELLI, *Intelligenza Artificiale: verso una nuova frontiera della personalità giuridica*, in *Federprivacy*, 2024 .

¹⁸ L. DI GIACOMO, *L'intelligenza artificiale e i diritti d'autore: opportunità e sfide*, in *diritto.it*, 2025.

¹⁹U.S. Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence. Part 2: Copyrightability*, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> .

mai trovare tutela. Una soluzione probabilmente potrebbe aversi con la creazione di norme che vadano di pari passo con la tecnologia²⁰. Tuttavia, è di fondamentale importanza fare attenzione a non circoscrivere una determinata problematica in un periodo storico ben definito, poiché fissare in un determinato momento una tecnologia, come potrebbe essere quella dell'intelligenza artificiale, che per sua natura si evolve, significa inevitabilmente condannare il diritto a rincorrere la tecnologia e ciò non può e non deve accadere²¹. In altri termini, nel momento in cui uno Stato regola determinate fattispecie deve tener conto anche delle possibili future innovazioni tecnologiche in quanto la limitazione di una legge agli studi contemporanei potrebbe comportare l'emanazione di norme inutilizzabili nel lungo periodo. In aggiunta, occorre tener presente che non considerare i possibili interventi normativi degli altri stati confinando la regolamentazione nell'area nazionale, potrebbe porre ulteriori problematiche. Una strada percorribile potrebbe consistere non solo nella creazione di leggi a livello nazionale che regolamentino l'intelligenza artificiale, ma nel coordinamento internazionale delle stesse²². Diversi studiosi condividono questo orientamento ed è naturale pensare ad un'evoluzione del quadro legislativo sul diritto d'autore in particolar modo per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del concetto di originalità e creatività, vista l'attitudine dell'intelligenza artificiale alla creazione di opere influenzate o derivate da materiale preesistente.

Un primo tentativo di coordinamento normativo è rappresentato dall'AI act²³, il cui fine è diventare un punto di riferimento a livello globale nella promozione di un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica. Pur non rientrando la regolamentazione del diritto d'autore tra gli obiettivi dell'AI act, tale disciplina intende inserirsi nel quadro normativo sul diritto d'autore vigente nell'Unione Europea. Per questo motivo, è espressamente

²⁰ M. D'AMICO, *Intelligenza Artificiale e diritto d'autore, quali potrebbero essere le problematiche?*, in *Lexplain*, 2024.

²¹ G. FINOCCHIARO, op. cit., pagina 50.

²² G. FINOCCHIARO, op. cit., pagina 10.

²³ Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, che mira a garantire uno sviluppo e un utilizzo dell'I.A. sicuro e in linea con i diritti e i valori dell'Unione Europea. È in parte entrato in vigore nel 2024, ma troverà piena applicazione nel 2026.

stabilito che la disciplina dell'AI act si coordini con quella dell'articolo 4 della direttiva 2019/790 DSM.

L'articolo 53 dell'AI act contempla infatti in maniera espressa l'obbligo di attuare una politica volta a rispettare il diritto dell'Unione Europea in materia di diritto d'autore e diritti ad esso collegati. In particolare, si fa riferimento all'eccezione «text and data mining» di cui all'art. 4 comma 3 della Direttiva Copyright, recepito in Italia dall'articolo 70quater LDA secondo cui sono consentite riproduzioni ed estrazioni di opere o da altri materiali contenuti in reti o in anche dati delle quali si abbia legittimamente accesso a meno che l'utilizzo delle suddette opere sia stato espressamente impedito dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.

Dunque, i fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale sono obbligati a rispettare il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e, in particolare, devono ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti (qualora questi ultimi abbiano espresso una riserva, il cosiddetto opt-out) per qualsiasi utilizzo di contenuti protetti e devono altresì pubblicare la sintesi dei contenuti utilizzati per addestrare i propri modelli.

L'intento è pertanto di realizzare una disciplina più incisiva nella direzione di un rafforzamento della possibilità di opposizione del titolare del diritto d'autore rispetto all'utilizzo di propri contenuti per addestramento prevedendo altresì la possibilità di ottenere una remunerazione per l'utilizzo delle relative informazioni²⁴.

²⁴ Sebbene l'AI act non sia ancora applicabile, addestrare sistemi di IA generativa mediante l'utilizzo di opere richiede un'autorizzazione a monte del titolare del diritto pena la violazione del diritto esclusivo di riproduzione. Sul punto, cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 29 luglio 2019 (C-476/17-Pelham) in ordine al diritto esclusivo di riproduzione del produttore fonografico. Si trattava dell'utilizzo parziale di un'opera musicale riversata sulla registrazione fonografica mediante suo innesto all'interno di un'altra nuova opera musicale (cosiddetto "campionamento" o sampling). Secondo la Corte di Giustizia, l'innesto in una nuova e diversa opera musicale, richiede necessariamente il consenso dell'avente diritto del brano campionato venendo il mancato consenso a ledere i diritti di riproduzione del produttore fonografico.

In base al principio richiamato, anche l'utilizzo (ancorché parziale) di un'opera protetta per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa potrebbe integrare un atto di riproduzione in violazione dei diritti esclusivi se il risultato ottenuto risultasse identico o, comunque, riconoscibile o in ogni caso riconducibile all'opera originariamente utilizzata per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa.

In ogni caso, non è escluso che in futuro possano vedersi nuove forme di licenze o di diritti d'autore adattati all'era digitale e di conseguenza, anche all'intelligenza artificiale²⁵.

Adele De Sinno

²⁵ B. MARTINO, *Intelligenza artificiale e diritto d'autore, problematiche e casi studio*, in *legal for digital*, 2024.